

The slide features two decorative curved lines. One is a thick blue line that starts at the top right and curves downwards and to the left. The other is a thick green line that starts at the bottom left and curves upwards and to the right. They meet in the center, framing the text.

Il maltrattamento degli animali allevamento

Normativa e confini tra tutela penale e
amministrativa

Quadro normativo di riferimento

- Art. 544 ter c.p. reato di maltrattamento di animali
- Art. 544 bis c.p. uccisione di animali
- Art. 19 ter delle disposizioni attuative del codice penale
- Art. 727 c.p. reato di abbandono di animali
- Lgs. 146/2001 decreto attuativo della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.
- Direttiva speciale verticale es: Decreto legislativo n. 116/2011 in attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

The slide features a white background with decorative curved lines in shades of blue and green. A central blue rectangular box contains the title text in white. The text is arranged in two lines: the first line reads 'La tutela penale degli animali: titolo IX' and the second line reads 'bis libro II del codice penale'.

La tutela penale degli animali: titolo IX
bis libro II del codice penale

Legge 20.7.2004 n. 189 recante recante
«Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»

- Con tale legge il legislatore ha modificato alcune delle fattispecie incriminatrici in materia di animali inserendole nel titolo IX bis libro secondo del codice penale e configurandole come come **delitti**, anziché come contravvenzioni.
- Tale riforma ha interessato anche il reato di maltrattamenti prima punito a titolo di **contravvenzione** all'articolo **727 c.p.** e oggi previsto all'articolo **544 ter c.p.**

Reato di maltrattamenti ante riforma (art. 727 c.p)

-Chiunque in crudeltà verso gli animali senza necessità o li sottopone a strazi o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche anche etologiche

-ovvero li adopera in giochi, spettacoli lavori insostenibili per la loro natura valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche

-o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura

-o abbandona animali domestici

È punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni

544 ter c.p.

[I]. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro

[II]. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

[III]. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Elementi di novità

- Il reato maltrattamenti prima previsto come contravvenzione oggi costituisce un delitto;
- I maltrattamenti sono quindi puniti più severamente, in quanto è prevista la pena della multa o della reclusione;
- Alcune modalità esecutive del reato sono state estrapolate dalla precedente versione con alcune modifiche minime;
- È stata introdotta *ex novo* la condotta di «cagionare con crudeltà o senza necessità una lesione» prima non prevista
- Le condotte ora sono punite solo a titolo di dolo.



**Reato di
maltrattamenti
544 ter c.p.**

[I]. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro

[II]. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

[III]. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale

Bene giuridico tutelato

Il titolo IX bis del libro II del codice penale che prevede le fattispecie penali in materia di animali è derubricato: « delitti contro il sentimento degli animali»

Secondo la lettera della norma il bene protetto sarebbe costituito dal sentimento comune di pietà verso gli animali. Quindi in quest'ottica l'animale costituiva solo l'oggetto materiale del reato, e non il bene giuridico protetto.

La giurisprudenza di Cassazione, alla luce della tutela riconosciuta agli animali dalla normativa comunitaria e internazionale, ha però individuato il bene protetto dall'articolo 544 ter c.p. negli animali in quanto autonomi essere viventi dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore

Soggetto attivo del reato

- Il maltrattamento di animali è un reato comune: può essere commesso da chiunque a prescindere dalla qualifica soggettiva e professionale ricoperta dall'autore del reato;
- Invece i destinatari della normativa speciale sono i proprietari, i detentori e allevatori

Comma I dell'articolo 544 ter c.p.

«Chiunque, **per crudeltà o senza necessità**, cagiona una **lesione** ad un animale ovvero **lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche** è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro»

Comma I dell'articolo 544 ter c.p. (se)

- Il I comma prevede diverse tipi di condotte che integrano i reato maltrattamenti sugli animali, punite con la medesima sanzione.
 - si presentano come modalità diverse di concretizzazione dell'offesa dell'integrità psicofisica degli animali.
- La realizzazione di una pluralità di condotte configura comunque **un solo reato**, con esclusione pertanto della configurabilità del concorso di reati.

I comma Condotta a) lesioni per crudeltà o senza necessità

- È un reato di evento a forma libera → integra maltrattamento ogni comportamento attivo o omissivo che abbia causato all'animale una lesione.

Lesioni per crudeltà o senza necessità

- Comportamento omissivo → costituisce lesione che integra un maltrattamento anche l'omessa cura di una malattia che determini il protrarsi e l'aggravamento della patologia quale fonte di sofferenza e di un apprezzabile compromissione dell'integrità fisica



Nozione di Lesione

- Orientamento giurisprudenziale maggioritario → estende il concetto di lesione oltre i confini della nozione prevista per il reato di lesioni contro esseri umani

**orientamento
giurisprudenziale
maggioritario**

Reato di lesioni a carico dell'uomo (582 c.p.):
richiama la nozione di malattia come esito della
lesione.

intendendosi per malattia qualsiasi alterazione
anatomica o funzionale dell'organismo, ancorché
localizzata o circoscritta, di lieve entità e non influente
sulle condizioni organiche generali e sulla funzionalità
della persona, purché comporti un processo di
reintegrazione, sia pure di breve durata.

La nozione di lesione ex art 544 ter c.p. (maltrattamenti
sugli animali.

«sebbene non prevista dall'art. 582, implica comunque
la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della
originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi
in un vero e proprio processo patologico e non
determinando una menomazione funzionale risulti
perfettamente sovrapponibile a quella, sia comunque
diretta conseguenza di una condotta volontaria
commissiva od omissiva» (Cass. Pen. 32837/2013)



Orientamento maggioritario (segue)

Una nozione così estesa invece il campo applicativo
dell'ipotesi di di sevizie o sottoposizione a fine
incompatibili con la natura e le caratteristiche etologiche



Nozione di Lesione: orientamento giurisprudenziale minoritario

per le lesioni all'integrità psico-fisica di cui all'art. 544 ter è necessario, come per il reato di lesioni all'uomo, il verificarsi di una malattia atta a determinare un'alterazione anatomica o funzionale dell'organismo anche non definitiva ([C., Sez. II, 26.3.2010](#)).



necessità

- Secondo la giurisprudenza di Cassazione rientra nella nozione di necessità ogni situazione che induca all'uccisione o al maltrattamento dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile. (Cass III n. 27197/2022; Cass III n. 44822/2007)

Necessità

Relativa e non assoluta



Deve essere valutata rispetto alle pratiche previste dalla legislazione speciale in materia di allevamento



La condotta lesiva dell'integrità psico-fisica sarà commessa senza necessità quando non giustificata dalla disciplina in materia di benessere animale in allevamento



Lesione commessa per crudeltà

Si intende la durezza d'animo, l'assenza di pietà, la mera brutalità ed il senso del particolare compiacimento di insensibilità. (Cass. V, n. 8449/2020)



Lesione commessa per crudeltà

- Al fine di attribuire rilievo autonomo a tale elemento costitutivo si è affermato come l'elemento della crudeltà debba assumere rilievo solo come motivazione e non come modalità della condotta.
- A riprova: lettera delle legge “per” crudeltà, non “con” crudeltà.
- le pratiche che infliggono sofferenze non necessarie per le finalità perseguite dall'allevatore prima ancora che crudeli non sono necessarie e non trovano fondamento della disciplina speciale.

I comma Condotta b) sevizie e sottoposizione a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche

- Costituiscono «comportamenti insopportabili» imposti all'animale, idonei ad integrare il reato  quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento dello stesso, così come ricostruito dalle scienze naturali

Comportamenti insopportabili

- non assuma un significato “**assoluto**” (inteso come raggiungimento di un limite misurabile e predefinito),
- Ha invece un **significato “relativo”**, nel senso del contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale che ne precisa il contenuto riferendolo alla collocazione degli animali in ambienti non adatti alla loro naturale presenza, inadeguati dal punto di vista delle **dimensioni, della salubrità, condizioni tecniche**

Elemento soggettivo

- Il reato di maltrattamenti è punito a titolo di **DOLO**
- la trasformazione della fattispecie da contravvenzione e delitto → irrilevanza penale dei maltrattamenti colposi (dovuti ad errori e negligenze dell'allevatore)

Dolo dei maltrattamenti


- Quando le sevizie o le lesioni o i comportamenti insopportabili a cui viene sottoposto l'animale sono commessi **per crudeltà** → **tali condotte sono punite a titolo di dolo specifico**

Dolo specifico → l'allevatore sottopone l'animale a maltrattamenti insopportabili o gli cagiona lesioni allo scopo di infliggergli sofferenze

Dolo dei maltrattamenti (segue)

- Quando le sevizie o le lesioni o i comportamenti insopportabili a cui viene sottoposto l'animale sono commessi **senza necessità** → tali condotte sono punite a titolo di dolo generico

Dolo generico → consapevolezza e volontà dell'allevatore di maltrattare sottoponendolo a mutilazioni non necessarie, a sevizie o lavori insopportabili per le sue caratteristiche biologiche.



Il comma art. 544 ter c.p.
somministrazione di
sostanze stupefacenti o
vietate

Costituisce
maltrattamenti la
somministrazione di
sostanze vietate o
stupefacenti

a prescindere dalla finalità perseguita

anche se la somministrazione non comporta
alcuna sofferenza o danno alla salute.

Si tratta infatti di un reato di pericolo e non di
danno

Il comma Condotta
a) Somministrazione
di “sostanza
stupefacente o
vietate”

Sostanza stupefacente

- L'individuazione delle sostanze stupefacenti per animali non è stata affidata ad apposita tabella
- in assenza di un'indicazione normativa si è ritenuto che la nozione di “sostanza stupefacente” debba intendersi come “ogni sostanza, naturale o sintetica, che, somministrata agli animali, risulti idonea a determinare in essi uno stato di alterazione fisica o psichica con effetto drogante”

Il comma Condotta
a) Somministrazione
di “sostanza
stupefacente o
vietate”

Sostanza vietate

- Sostanze vietate dalle norme che proibiscono la somministrazione di determinate sostanze agli animali.
- Es: vi rientrano la norme che puniscono l'utilizzo di estrogeni nell'allevamento del bestiame, di cui alla [d.l. n. 336/1999](#), art. 32

**Il comma Condotta
b)
sottoposizione a
trattamenti che
procurano un
danno alla salute**

- affinché la condotta integri il reato di maltrattamenti la norma non richiede che l'animale sia sottoposto al trattamento per crudeltà o senza necessità.
- Per trattamento si intende: propinare o inculcare sostanze nocive per l'animale o sottoporlo ad operazioni comunque nocive per la sua salute

Trattamenti lesivi della salute

- Somministrazione o inoculazione di germi patogeni

Caso: somministrazione ad alcuni bovini di sostanze idonee a positivizzare le prove diagnostiche della brucellosi e tubercolosi al fine di aumentare gli indennizzi pubblici per l'abbattimento coatto dei capi di bestiame.

Produzione nell'ambito degli allevamenti intensivi di animali con caratteri alterati o accentuati in modo abnorme per soddisfare esigenze industriali

Rapporti tra maltrattamenti e le altre fattispecie

**727 c.p. abbandono o detenzione in
condizioni incompatibili**



Art. 727 c.p.

- Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
- **Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze**



**Soggetto attivo
del reato: chi
può compiere il
reato**

- Il proprietario dell'animale
- Chiunque lo detenga

La detenzione penalmente rilevante

La detenzione attuata in condizioni incompatibili con la natura degli animali (condotta)

Produttiva di gravi sofferenze per l'animale (evento del reato)



Condizioni incompatibili con la natura degli animali

Secondo la giurisprudenza per stabilire quali siano le condizioni stabilite dalla norma come incompatibili e produttive di gravi sofferenze occorre avere riguardo:

- Per le specie più note (animali domestici) → patrimonio di comune esperienza e conoscenza
- Per le altre specie → alle acquisizioni delle **scienze naturali e della scienza veterinaria**



EVENTO DEL REATO



Gravi sofferenze

- Le condizioni di detenzione devono aver causato grave sofferenza nell'animale;
- Sofferenza può essere sia fisica che psichica;
- Ai fini della valutazione della gravità è necessario fare riferimento alle scienze naturali, anche attraverso l'espletamento di una perizia veterinaria;
- non è necessario il prodursi di una lesione, in presenza della quale potrà aversi il delitto di **maltrattamenti qualora la condotta sia posta in essere per crudeltà o senza necessità**

Differenze tra 727 c.p. e delitto di maltrattamenti


- integrano il reato ex art. 727 c.p. anche solo quei comportamenti colposi di incuria nella detenzione e nell'allevamento dell'animale che offendono la sensibilità psicofisica degli animali quali autonomi essere viventi capaci di reagire a stimoli del dolore;
- Es: comportamenti negligenti dell'allevatore nel provvedere alla nutrizione dell'animale o nella cura sanitaria;
- non è necessario il prodursi di una lesione, in presenza della quale potrà aversi il delitto di maltrattamenti qualora la condotta sia posta in essere per crudeltà o senza necessità
- nel reato di maltrattamenti è necessario che la condotta sia posta in essere per crudeltà o senza necessità.



Rapporti tra 545 ter c.p. 727
c.p. e la normativa
amministrativa

Leggi speciali: normativa sul benessere animale

- Decreto legislativo 146/2001: decreto attuativo della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti.
- Normativa sul benessere animale di natura verticale: D. lgs.n. 267/2003 che recepisce le direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.
- Decreto legislativo n. 1267»011 in attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.
- Decreto legislativo n. 122/2011 Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.



Decreto legislativo
146/2001: decreto
attuativo della direttiva
98/58/CE relativa alla
protezione degli animali
negli allevamenti

Individua come responsabili del
benessere degli animali in
allevamento:

-il custode

Il proprietario

Il detentore

Articolo 2

1. Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve:
 - a) adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché' non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;
 - b) allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato.



Rapporti con la
normativa
amministrativa in
materia di benessere
animale

Articolo 19 ter disposizioni attuative
del codice penale:

«Le disposizioni del titolo IX bis del libro II c.p. non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, **di allevamento**, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.



Articolo 19 ter disposizioni attuative del codice penale

- La ratio di tale norma si rinviene nella necessità di scriminare attività che, già riconosciute come lecite da leggi speciali come l'allevamento, possono essere obiettivamente lesive della vita e della salute degli animali
- La giurisprudenza ha chiarito che per essere esenti da sanzione penale dette attività devono essere svolte nell'ambito e quindi nel rispetto della normativa speciale di riferimento.
- Se l'attività di allevamento, di trasporto ecc.ecc. sono realizzate eccedendo i limiti o in violazione della disciplina amministrativa di riferimento non sono scriminate dall'articolo 19 ter disp.attuative.

Titolo IX bis e illeciti amministrativi ex D.L. legislativo 146/2001

- A) se il caso concreto (che si verifica nell'ambito dell'attività di allevamento) è tipico rispetto al reato di maltrattamenti ma non viene contemplato dalla normativa amministrativa → illecito penale;
- b) se la condotta è realizzata nel rispetto della normativa amministrativa -> non si applica illecito penale

Titolo IX bis c.p.e illeciti amministrativi ex Decreto legislativo 146/2001

- Quando la condotta dell'allevatore viola la disciplina amministrativa e allo stesso tempo ha causato una lesione all'animale che può configurare il reato di maltrattamenti (in presenza di tutti i requisiti)



Art 2 Decreto legislativo 146/2001 prevede clausola di sussidiarietà «Salvo che il fatto costituisca reato» si applica il titolo IX bis del codice penale.

Art. 7. Sanzioni amministrative

«Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. 2. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata sino alla metà ed e' disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.

Detenzione uccelli gabbie troppo piccole


Cassazione penale sez. V, 11/04/2022, (ud. 11/04/2022, dep. 24/05/2022), n.20221

- La detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell'attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli [artt. 4 e 5 l. 11 febbraio 1992, n. 157](#), costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all'[art. 727 c.p.](#), ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all'[art. 544-ter c.p.](#)

Detenzione uccelli gabbie troppo piccole

Cassazione penale sez. III, 12/01/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 18/02/2010), n.6656

- La detenzione di uccelli in gabbie talmente piccole da cagionare il danneggiamento e l'avulsione del piumaggio, ed il loro impiego nell'attività venatoria quali richiami vivi, fuori dai casi e dai modi consentiti dagli [artt. 4 e 5 l. 11 febbraio 1992, n. 157](#), costituiscono sevizie insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'avifauna, tali da integrare non già la contravvenzione di cui all'[art. 727 c.p.](#), ma il delitto di maltrattamento di animali di cui all'[art. 544-ter c.p.](#)



Fine